

Giurisprudenza

Conciliazione giudiziale: c'è tempo fino all'udienza

26 Marzo 2008

Per quella "preconcordata" non vale il minor termine previsto per il deposito di documenti

Thumbnail
Image not found or type unknown

La proposta di conciliazione giudiziale raggiunta dalle parti fuori del processo (articolo 48, comma 5 Dlgs 546/1992) può essere depositata sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza. Nella fattispecie, non si applica il minor termine - di venti giorni liberi prima della trattazione - previsto in generale per il deposito di documenti. In questi termini si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 4626 del 22 febbraio 2008.

A seguito della rettifica del valore di beni dichiarato in un atto di compravendita regolarmente registrato, due contribuenti impugnavano l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena.

In pendenza del giudizio di primo grado, entrambi i ricorrenti manifestavano all'ufficio l'intenzione di avvalersi dell'istituto della conciliazione giudiziale, all'uopo delegando il medesimo professionista.

L'ufficio formulava pertanto una "proposta di conciliazione" ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del Dlgs 546/1992, proposta cui aveva aderito il professionista delegato, in nome e per conto di entrambe le parti.

Lo stesso ufficio, poi, produceva la proposta alla Commissione tributaria provinciale direttamente in occasione della seduta di trattazione dei ricorsi.

Il collegio, peraltro, ritenuto di non poter acquisire la proposta perché nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza, decideva nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi della controversia.

La pronuncia del giudice di prime cure veniva confermata dalla Ctr della Toscana con sentenza n.

309/24/00 del 26 gennaio 2001, la quale non affrontava la questione della mancata conciliazione, sul presupposto che tale procedura può aver luogo solo avanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza.

La sentenza della Ctr veniva impugnata dalla parte pubblica davanti alla Corte di cassazione.

In particolare, in sede di legittimità, l'Amministrazione finanziaria, per quanto di interesse in questa sede, rilevava che la declaratoria d'inammissibilità della conciliazione non era stata formalizzata dal giudice di primo grado in un decreto presidenziale ovvero in un altro provvedimento reclamabile innanzi allo stesso giudice, dandosene atto nel solo verbale di udienza al cui esito era stata emessa la sentenza appellata.

Inoltre, precisava l'istante, l'inammissibilità dichiarata nel verbale di udienza e la trattazione del giudizio senza la fissazione di una nuova udienza si era tradotta in un vizio procedurale incidente sulla regolare formazione del contraddittorio, in quanto nessuna delle parti, confidando ragionevolmente sul buon esito della conciliazione, aveva richiesto la trattazione del giudizio in pubblica udienza.

Sostanzialmente, l'amministrazione denunciava un *error in iudicando* commesso dal giudice di appello, per non avere rilevato l'illegittimo comportamento processuale (*error in procedendo*) commesso dalla Ctr e contestato con l'appello dall'ufficio.

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto fondata la complessiva doglianza.

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 48 del Dlgs 546/1992, occorre aver riguardo alla diversa regolamentazione posta *"tra la conciliazione "giudiziale", che (per il secondo comma della norma) "può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale", e la conciliazione per così dire "aderita" (detta anche, "abbreviata"), raggiunta dalle parti al di fuori del processo, regolata dal quinto comma della stessa norma procedurale"*.

In base al comma 5 dell'articolo 48, precisa la Suprema corte, la proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito *"può essere depositata dall'Ufficio sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza"*.

Tale conclusione, chiariscono i giudici, è coerente con la finalità perseguita dalla disposizione dell'articolo 48 di contribuire alla deflazione del contenzioso tributario, inscrivendo il meccanismo da essa disciplinato nell'ambito degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, che ha trovato, in tal modo, ingresso anche nell'ambito delle liti fiscali.

La particolarità del regime di favore previsto per la conciliazione giudiziale in ambito processuale tributario, come puntualmente rilevato dal giudice di legittimità, si riverbera sulla disciplina per

essa dettata dalle norme del Dlgs 546/1992.

Specificamente, nella circostanza che al relativo atto non si applica la disciplina generale stabilita per il deposito dei documenti dall'articolo 32 del decreto sul contenzioso tributario.

Mentre per i documenti in genere è infatti stabilito che il relativo deposito possa avvenire *"fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione"* (articolo 32, comma 1, Dlgs 546/1992), per la conciliazione *"aderita"* il termine ultimo è quello della data di trattazione in camera di consiglio, ovvero della discussione in pubblica udienza, in virtù del successivo articolo 48, comma 5, norma che la Cassazione, nella sentenza in commento definisce regola *"propriamente derogatrice di quella generale"*.

La sentenza 4626/2008 ribadisce l'importanza della conciliazione giudiziale quale strumento di deflazione del contenzioso tributario, che permette di concludere la controversia, interrompendo la strada del giudizio che, in non pochi casi, può rivelarsi lunga e laboriosa.

La pronuncia, in particolare, si muove sul solco tracciato da precedenti sentenze della stessa Suprema corte - v., in particolare le sentenze 9222/2007 e 21325/2006 - secondo cui la conciliazione giudiziale costituisce un istituto deflattivo di tipo negoziale che *"si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare il controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell'importo sul quale l'ufficio e il contribuente si sono accordati"*.

di

Massimo Cancedda

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/conciliazione-giudiziale-ce-tempo-fino-alludienza>